

Consiglio Regionale della Calabria

IV Commissione

Assetto e utilizzazione del territorio e Protezione dell'ambiente

Proposta di legge recante:

"Modifiche alla legge regionale 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica)"

Esame abbinato delle proposte di legge n. 41/10^, n. 45/10^ e n. 207/10^.

Assegnate alla IV Commissione per l'esame di merito ed alla II per il parere.

Testo licenziato dalla IV Commissione nella seduta del 10 aprile 2017.

Testo draftato in data 11 aprile 2017

Parere finanziario espresso nella seduta della II Commissione del 03 maggio 2017

Relazione illustrativa

La presente proposta di legge ha come obiettivo la modifica di alcuni articoli della normativa vigente in materia di Consorzi di bonifica (l.r. 23 luglio 2003, n. 11), stabilendo un principio di giusto rapporto tra corresponsione dei contributi di bonifica ed effettiva attività di miglioramento fondiario da parte di tali enti. L'esigenza di intervenire legislativamente, trova origine, anche dalla non più rinviabile necessità di adeguare la normativa regionale all'intesa Stato - Regioni del 18 febbraio 2008.

L'inclusione degli immobili entro il perimetro del comprensorio non implica di per se l'obbligo di corrispondere i contributi consortili ed è altresì necessaria la fruizione di un beneficio per come riportato nell'intesa citata.

Il testo della proposta di legge è composto da cinque articoli.

Relazione tecnico - finanziaria

Trattasi di una proposta tesa a regolamentare l'ordinamento consortile attraverso l'adeguamento della norma regionale esistente alla Intesa Stato-Regioni del 18/09/2008 per l'attuazione dell'articolo 27 del d.l. 248/2007 come modificato dalla legge di conversione n. 31 del 28/02/2008.

L'obbligo dell'adeguamento delle normative regionali all'intesa deriva dal fatto che trattasi di materia concorrente. Inoltre lo Stato con l'articolo 27 della legge 31/2008 impone, per l'attuazione dell'Intesa, l'invarianza finanziaria per la finanza pubblica, di conseguenza, riguardando, la modifica che si propone, l'attuazione dell'Intesa soggiace ope legis al vincolo dell'invarianza peraltro ribadito nell'articolo 5 della presente proposta di legge. Nondimeno, gli stessi Consorzi, nell'esclusivo interesse dei cittadini contribuenti e al fine di evitare spiacevoli e onerosi contenziosi, con l'approvazione dei piani di classifica da parte del Consiglio regionale, individueranno i benefici derivanti dall'attività di bonifica agli immobili ricadenti nei comprensori, motivando con trasparenza la vera natura del beneficio che genera il contributo consortile richiesto.

La presente proposta di legge consente, quindi, di limitare il contenzioso, attualmente abbastanza frequente, causato dalla non precisa definizione del beneficio ricevuto a fronte del quale viene richiesto il tributo. La definizione certa e verificabile del beneficio derivante dal combinato disposto della presente proposta di legge e dall'approvazione dei piani di classifica consente, pertanto, ai consorzi di poter costruire i propri bilanci su dati certi sui quali effettuare una reale programmazione finanziaria e gestionale. Come indicato nell'articolo 5 (clausola di invarianza finanziaria) la presente legge, per quanto sopra esposto, non comporta nuovi o maggiori oneri finanziaria a carico del bilancio regionale.

Proposta di legge recante: "Modifiche alla legge regionale 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica)".

Art. 1

(Modifica art. 23)

Il comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica), è sostituito dal seguente:

"1. Nel rispetto dei principi e dei criteri di cui all'Intesa Stato-Regioni del 18 settembre 2008 sulla Proposta per l'attuazione dell'articolo 27 del decreto legge n. 248/2007, come modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31 (Disposizioni in materia di riordino dei consorzi di bonifica), i proprietari di beni immobili agricoli ed extragricoli ricadenti nell'ambito di un comprensorio di bonifica, che traggono un beneficio, consistente nella conservazione o nell'incremento del valore degli immobili, derivante dalle opere pubbliche o dall'attività di bonifica effettuate o gestite dal Consorzio, sono obbligati al pagamento di un contributo consortile, secondo i criteri fissati dai piani di classifica elaborati e approvati ai sensi dell'articolo 24. Per beneficio deve intendersi il vantaggio tratto dall'immobile agricolo ed extragricolo a seguito dell'opera e dell'attività di bonifica tesa a preservarne, conservarne e incrementarne il relativo valore".

Art. 2

(Modifica art. 24)

1. Al comma 2 dell'articolo 24 della I.r. 11/2003 le parole "diretti, indiretti e potenziali" sono soppresse.

Art. 3

(Modifiche art. 28)

1. Al primo comma dell'articolo 28 della I.r. n. 11/2003, dopo le parole "immobili" sono inserite le parole "agricoli ed extragricoli".

Art. 4

(Adeguamento statuti consortili)

1. I Consorzi di bonifica, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adeguano i rispettivi statuti.

Art. 5

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC).